COMUNE DI GIOI

(Provincia di Salerno)

AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 15 del 23/05/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE 2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). NOMINA RESPONSABILE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO - IMPEGNO DI SPESA. -CIG **: Z8223CEB5A**

IL RESPONSABILE

Visto che con D.C.C. n. 15 del 08/05/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

PREMESSO che il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016, all'art. 51, rubricato "*Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni*", prevede che "*I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*";

PRESO ATTO che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante "*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*" con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31.12.2017;

CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "*principio di accountability*" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro

delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;

- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza **(DPS**), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- disciplinato la nuova figura del "*Data Protection Officer*" (**DPO**), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare e che deve ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679, avente idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e incaricato dei seguenti compiti:
  - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  -sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell' Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  -fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d' impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell' articolo 35 del RGPD;
  -cooperare con l' autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  -provvedere alla tenuta dei registri del Titolare e del/dei Responsabili sul trattamento.
  -supportare il Titolare e i Responsabili del trattamento nell'individuare processi organizzativi idonei a contemperare le esigenze della gestione delle attività di competenza e le esigenze di tutela dei dati;
  - nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

DATO ATTO che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e

della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati.

Ravvisata l'esigenza di introdurre una nuova figura soggettiva e professionale che dovrà presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, c.d. Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì adottare nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Rilevato:

- che questa amministrazione ha già avviato le procedure per adeguarsi alla normativa, iniziando in particolare, dall'assolvimento dell'obbligo di formazione del personale;

- che, conseguentemente, con determinazione del sottoscritto Responsabile, è stato individuato un esperto ed assunto l'impegno di spesa per provvedere alla formazione obbligatoria, con regolare invito del personale a partecipare alla giornata formativa, che si è regolarmente svolta in data 21.05.2018;

Richiamata la deliberazione n. 44 del 29.05.2018 con la quale la Giunta Comunale ha dato indirizzo allo scrivente di provvedere all'individuazione, mediante appalto del servizio annuale DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 37 c. 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari a garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento europeo in capo a detta figura;

Tutto ciò premesso;
al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Preso atto che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti) prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (quarantamila/00) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto l'Art. 1, commi 502 e 503, cd. Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, che ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere al MEPA;

Precisato che con il presente provvedimento si intende affidare l'incarico per lo svolgimento del servizio volto all'adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

Preso atto della proposta per affidamento del servizio di Data Protection Officer (D.P.O.) pervenuta dall'Avv. Pierluigi Smaldone, libero professionista, acquisita al prot. comunale con il num. 857 del 29.05.2018;
Esaminata l'offerta;

Verificato che le attività proposte ed offerte contengono.

1) Assessment (valutazione stato attuale di adeguamento, misure di sicurezza, processi di gestione e vulnerabilità IT)
2) Formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento effettuate
3) Compilazione Registro Trattamenti e redazione DPIA;
4) Revisione moduli, informative, accordi

Esaminato il *curriculum vitae* (allegato all'offerta) dell' avv. Pierluigi Smaldone, da cui risulta essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità e competenza richiesti dall' art. 37 del GDPR;

Visto l'attestato rilasciato dall'organismo di certificazione KHC, attestante che l'avv. Smaldone Pierluigi risulta certificato come *Data Protection Officer* ;

Ritenuta molto vantaggiosa per l'Ente la richiesta economica formulata per l'affidamento annuale del servizio di DPO, pari ad euro **616,00, oltre oneri e accessori di legge (4% C.N.P.A.F.), ed iva al 22%, per un importo totale pari ad euro** 781,58;

Visto l'Art. 1, commi 502 e 503, cd. Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, che ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere al MEPA;

Atteso, in ogni caso, che l'Avv. Smaldone ha dichiarato, nella predetta offerta, di essere iscritto all' albo fornitori di ASMEL - ASMECOMM e di essere in attesa di abilitazione presso la piattaforma MEPA per i servizi di cui trattasi;

Dato atto che sul sito dell'autorità di vigilanza è stato acquisito il CIG **Z8223CEB5A** per il presente affidamento;

Richiamata la seconda parte dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che consente alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre purché la stessa contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Ravvisato che tutti gli elementi predetti sono stati specificati nella parte premessa e motiva del presente provvedimento;

Dato atto infine, che lo scrivente responsabile non versa in situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che la firma in calce al presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

COMUNE DI GIOI

(Provincia di Salerno)

DETERMINA

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente

Di affidare, per la durata di anni uno il servizio DPO/RPD Responsabile della Protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, conformemente a quanto previsto dall'art. 37 c. 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, all'Avv. Pierluigi Smaldone, libero professionista, C.F. SMLPLG89S22H703B, P.IVA: 02003430762, per un compenso **totale di euro** 781,58**, inclusi oneri e accessori di legge (4% C.N.P.A.F.) ed iva;**

Di approvare lo schema di contratto disciplinante gli elementi principali del rapporto e che, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di impegnare la somma di € 781,58, ai sensi degli art. 183 del D. Lgs. 267/2000, come segue: **capitolo 101803.03,** Miss. 01 Prog. 11 codice programma 1.03.02.99.000 bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;

Di dare atto che il responsabile del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del Codice dei contratti è lo scrivente dr. Antonio Nicoletti;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.

Parere regolarità tecnica

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, addì 30.05/2018

Il Responsabile del servizio
Dott. Antonio Nicoletti

SCHEMA DI CONTRATTO all. to det. N. 5/2018

Oggetto: Contratto per l'adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati)

tra

Il COMUNE DI GIOI, rappresentato dal dr. Antonio Nicoletti, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, domiciliato, per la carica, presso il Comune di Gioi - codice fiscale n. 84000570659

e

Avv. Pierluigi Smaldone, nato a Salerno il 22/11/1989, libero professionista, C.F. SMLPLG89S22H703B, P.IVA: 02003430762, Via Pretori, n. 18, 85100, Potenza

****

PREMESSO che

- Tra gli elementi introdotti dalla normativa in materia di Privacy viene individuata l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer;
- All'interno dell'organizzazione non si rinvengono professionalità con capacità adeguate ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per ricoprire l'incarico di D.P.O.;
- Compito del DPO, così come previsto dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali è:

informare e fornire consulenza (telefonica o digitale) al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;

-sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;

cooperare con l'autorità di controllo;

fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 44 del 29.05.2018 contenente indirizzi per la nomina;
- la determina del responsabile del servizi**o N. 15** alla quale il presente è allegato sotto forma di schema;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il conferimento dell'incarico DPO/RPD (Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati) e lo svolgimento delle attività volte ad assicurare l'adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali;

Art. 2. DURATA CONFERIMENTO INCARICO DPO

Il presente incarico di "Data Protection Officer" ha la durata di anni 1 (uno) CON SCADENZA AL 30.05.2019;

Art. 3. COSTI DEI SERVIZI RESI

Gli importi, al netto degli oneri e accessori di legge (4% C.N.P.A.F.) per le attività ed i servizi di cui alla proposta sono: € 616,00 (seicentosedici/00) (adeguamento GDPR 679/2016 ed incarico di DPO in conformità ai sensi degli artt. 37-39 GDPR e svolgimento di tutte le attività ad esso collegate e tutte le attività correlate)

Non sono previste spese di trasferta alla sede in indirizzo indicata né altri costi accessori.

Art. 4. MODALITÀ' DI PAGAMENTO
L'importo sarà corrisposto annualmente e il pagamento verrà effettuato mediante Bonifico Bancario intestato a _____codice IBAN: _____

Art. 5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'affidatario si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 6. FORZA MAGGIORE
L'affidatario non potrà essere considerato responsabile per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

Art. 7. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Diffida ad adempiere. Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola parte cui è relativo l'inadempimento.
*Clausola risolutiva espre*ssa. Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni: - mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato;
- mancato pagamento del corrispettivo;
- violazione del *segreto e della riservatezza*

Recesso del contratto. Il cliente può recedere dal presente contratto dando un preavviso di 30 gg a mezzo PEC o r.a.r.

Art. 8. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Vallo Della Lucania.